



CONDIZIONI GENERALI DELLA  
DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE

Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I

Rev. 04

Date: 02/02/2011

Page 1 of 28

# CONDIZIONI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE

## GTC-COR-SERV-001-I

02/02/2011	04	Emesso per aggiornamento	A. Iannucci CARG	S. Benzi CARG	P. Daleffe APPR
Data	Revisione	Descrizione della Revisione	Preparato	Controllato	Approvato



saipem

CONDIZIONI GENERALI DELLA  
DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE

Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I

Rev. 04

Date: 02/02/2011

Page 2 of 28

Sommario delle Revisioni

Codice	Data	Rev.	Descrizione della Revisione	Preparato	Controllato	Approvato
GTC-COR-SERV-001-I	22/01/2008	01	Emesso per approvazione	R. Di Loreto CAPG	S. Benzi CAAF	P. Daleffe APPR
GTC-COR-SERV-001-I	31/10/2008	02	Emesso per aggiornamento	R. Di Loreto CAPG	S. Benzi CAAF	P. Daleffe APPR
GTC-COR-SERV-001-I	20/10/2009	03	Emesso per aggiornamento	R. Di Loreto CAPG	S. Benzi CAAF	P. Daleffe APPR
GTC-COR-SERV-001-I	02/02/2011	04	Emesso per aggiornamento	A. Iannucci CAPG	S. Benzi CAAF	P. Daleffe APPR



saipem

CONDIZIONI GENERALI DELLA  
DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE

Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I

Rev. 04

Date: 02/02/2011

Page 3 of 28

INDICE

SEZIONE A- DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

<u>1</u>	<u>DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE</u>	<u>5</u>
<u>2</u>	<u>ACCETTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE</u>	<u>5</u>
<u>3</u>	<u>DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE</u>	<u>6</u>
<u>4</u>	<u>PRIORITÀ DEI DOCUMENTI</u>	<u>7</u>

SEZIONE B- SCOPO DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE

<u>5</u>	<u>SCOPO DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE</u>	<u>7</u>
<u>6</u>	<u>ORDINE DI LAVORO</u>	<u>8</u>
<u>7</u>	<u>LIMITE DI VALIDITÀ ECONOMICA</u>	<u>8</u>
<u>8</u>	<u>RINNOVO</u>	<u>8</u>
<u>9</u>	<u>CONOSCENZA DEL SITO E VALUTAZIONE DEI COSTI</u>	<u>9</u>
<u>10</u>	<u>ACCETTAZIONE</u>	<u>9</u>
<u>11</u>	<u>CONTABILIZZAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO</u>	<u>9</u>
<u>12</u>	<u>PERSONALE E ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE</u>	<u>9</u>
<u>13</u>	<u>RAPPRESENTANTI</u>	<u>10</u>
<u>14</u>	<u>RESPONSABILITÀ GENERALE E DOVERI DELL'APPALTATORE</u>	<u>10</u>
<u>15</u>	<u>REVISIONE DELLA CONVENZIONE</u>	<u>11</u>
<u>16</u>	<u>TITOLARITÀ E RISCHIO</u>	<u>11</u>
<u>17</u>	<u>PENALI</u>	<u>11</u>
<u>18</u>	<u>GARANZIE</u>	<u>12</u>

SEZIONE C- CONDIZIONI COMMERCIALI

<u>19</u>	<u>PREZZO</u>	<u>12</u>
<u>20</u>	<u>FATTURAZIONE E PAGAMENTO</u>	<u>13</u>
<u>21</u>	<u>GARANZIE BANCARIE</u>	<u>13</u>
<u>22</u>	<u>TASSE, IMPOSTE E ONERI</u>	<u>15</u>
<u>23</u>	<u>FORMALITÀ E DAZI DOGANALI</u>	<u>15</u>



saipem

CONDIZIONI GENERALI DELLA  
DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE

Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I

Rev. 04

Date: 02/02/2011

Page 4 of 28

SEZIONE D- FORZA MAGGIORE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

<u>24</u>	<u>CAUSE DI FORZA MAGGIORE</u>	<u>16</u>
<u>25</u>	<u>RISOLUZIONE E RECESSO DELLA CONVENZIONE</u>	<u>17</u>

SEZIONE E- RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

<u>26</u>	<u>RESPONSABILITÀ</u>	<u>18</u>
<u>27</u>	<u>RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE</u>	<u>20</u>
<u>28</u>	<u>REQUISITI ASSICURATIVI</u>	<u>20</u>

SEZIONE F - DISPOSIZIONI LEGALI

<u>29</u>	<u>LEGGE APPLICABILE</u>	<u>21</u>
<u>30</u>	<u>LEGGI E REGOLAMENTI</u>	<u>21</u>
<u>31</u>	<u>COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE</u>	<u>21</u>
<u>32</u>	<u>CESSIONE E SUBAPPALTO</u>	<u>21</u>
<u>33</u>	<u>CESSIONE DI CREDITO</u>	<u>22</u>
<u>34</u>	<u>EFFICACIA DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI</u>	<u>22</u>
<u>35</u>	<u>NORMATIVA ANTIMAFIA</u>	<u>22</u>
<u>36</u>	<u>ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI</u>	<u>22</u>
<u>37</u>	<u>RISERVATEZZA E STANDARD ETICI NEGLI AFFARI</u>	<u>23</u>
<u>38</u>	<u>DEBITI DOVUTI DALL'APPALTATORE</u>	<u>25</u>
<u>39</u>	<u>PROPRIETÀ INTELLETTUALE</u>	<u>25</u>
<u>40</u>	<u>APPALTATORE INDIPENDENTE</u>	<u>26</u>
<u>41</u>	<u>CORRISPONDENZA - COMUNICAZIONI</u>	<u>27</u>

SEZIONE G - REQUISITI TECNICI

<u>42</u>	<u>ASSICURAZIONE DI QUALITÀ / CONTROLLO DI QUALITÀ</u>	<u>27</u>
<u>43</u>	<u>MISURE IN MATERIA DI SALUTE SICUREZZA E AMBIENTE</u>	<u>28</u>
<u>44</u>	<u>ISPEZIONI E CONTROLLI</u>	<u>28</u>



saipem

CONDIZIONI GENERALI DELLA  
DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE

Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I

Rev. 04

Date: 02/02/2011

Page 5 of 28

# CONDIZIONI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE

## SEZIONE A- DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

### **1 DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE**

- 1.1 La DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE è formata dai documenti indicati nella CONVENZIONE.
- 1.2 La CONVENZIONE, insieme a tutti gli annessi, gli allegati e gli altri documenti allegati, costituisce l'intero accordo tra le PARTI con riferimento al(i) SERVIZIO(I) e sostituisce tutte le precedenti negoziazioni, dichiarazioni o accordi che riguardano la DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, siano esse scritte o verbali.
- 1.3 Nessuna rettifica o modifica nelle Condizioni Generali della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE avrà valore se priva della forma scritta, firmata da entrambe le PARTI.
- 1.3.1 Al ricevimento della CONVENZIONE, emessa dal COMMITTENTE, l'APPALTATORE completerà, firmerà e restituirà al COMMITTENTE la Lettera di Accettazione (il cui modello è contenuto nell'Allegato 1 alla CONVENZIONE), entro 5 (cinque) giorni di calendario dal suo ricevimento confermando la propria incondizionata accettazione della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE.
- 1.4 Con l'accettazione della CONVENZIONE, l'APPALTATORE garantisce di possedere le competenze e le capacità di effettuare il(i) SERVIZIO(I) in accordo alle prescrizioni della CONVENZIONE.
- 1.5 L'accettazione della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE comporta l'accettazione delle presenti Condizioni Generali, e nessuna delle condizioni generali dell'APPALTATORE verranno applicate salvo che il COMMITTENTE vi abbia consentito per iscritto. L'accettazione da parte del COMMITTENTE del(i) SERVIZIO(I) eseguito(i) sulla base dell'ORDINE DI LAVORO non costituirà accordo sulle condizioni generali dell'APPALTATORE.
- 1.6 La lingua italiana sarà utilizzata in tutta la corrispondenza e in tutti i documenti correlati alla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, inclusi tutti i dati di direzione e progettazione, relazioni e simili e tutte le informazioni tecniche rilevanti.

### **2 ACCETTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE**

- 2.1 La DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE si intenderà accettata nel momento in cui il COMMITTENTE riceverà l'accettazione scritta della stessa da parte dell'APPALTATORE. Tale accettazione dovrà essere redatta su carta intestata dell'APPALTATORE.
- 2.2 L'accettazione dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'APPALTATORE o da Procuratore da questi autorizzato e dovrà indicare chiaramente ed in modo leggibile il nominativo e la

 	<b>CONDIZIONI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE</b>	Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I	
		Rev. 04	Date: 02/02/2011
		Page 6 of 28	

posizione aziendale del sottoscrittore. Salvo diverse indicazioni riportate nella CONVENZIONE, l'accettazione sarà inviata alla sede legale del COMMITTENTE entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla data di ricevimento della CONVENZIONE da parte dell'APPALTATORE.

- 2.3 Le modalità per la presentazione dell'accettazione della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, nonché le clausole vessatorie per le quali l'APPALTATORE dichiara specifica approvazione ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., saranno indicate, nonché espressamente sottoscritte, nella Lettera di Accettazione e nella CONVENZIONE.

### 3 DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

#### 3.1 DEFINIZIONI

Salvo diversamente disposto nella DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito riportato:

- 3.1.1 APPALTATORE: indica la persona fisica o giuridica a cui il COMMITTENTE affida il(i) SERVIZIO(I) previsto(i) nella DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, come indicato nella prima pagina della CONVENZIONE.
- 3.1.2 COMMITTENTE: indica il soggetto per conto del quale viene eseguita la CONVENZIONE, come indicato nella prima pagina della CONVENZIONE.
- 3.1.3 CONVENZIONE: indica il documento stipulato tra COMMITTENTE ed APPALTATORE per l'esecuzione del(i) SERVIZIO(I).
- 3.1.4 DATA DI CONCLUSIONE: indica la data entro cui l'APPALTATORE deve eseguire il(i) SERVIZIO(I) come indicato nell'ORDINE DI LAVORO.
- 3.1.5 DATA DI INIZIO: indica la data della CONVENZIONE o la data specificata nella CONVENZIONE, all'Articolo "DATA DI ESECUZIONE", dalla quale la CONVENZIONE entra in vigore.
- 3.1.6 DATA DI ESECUZIONE: indica la data in cui l'APPALTATORE deve incominciare l'esecuzione del(i) SERVIZIO(I) come indicato nell'ORDINE DI LAVORO.
- 3.1.7 DATA DI SCADENZA CONVENZIONE: indica la data dalla quale la CONVENZIONE non è più efficace.
- 3.1.8 DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE: comprende la CONVENZIONE, le Condizioni Generali e tutti gli allegati, appendici ed ogni documento specificato nella CONVENZIONE all'Articolo "DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE E PRIORITA".
- 3.1.9 GRUPPO DEL COMMITTENTE: indica il COMMITTENTE, le sue consociate, le sue affiliate ed il suo / loro rispettivo direttore/amministratore ed impiegati (incluso personale di agenzia), escludendo il personale del GRUPPO DELL'APPALTATORE.
- 3.1.10 GRUPPO DELL'APPALTATORE: indica l'APPALTATORE, le sue consociate, le sue affiliate ed il suo / loro rispettivo direttore/amministratore ed impiegati (incluso personale di agenzia), escludendo il personale del GRUPPO DEL COMMITTENTE.
- 3.1.11 ORDINE DI LAVORO: documento emesso di volta in volta dal COMMITTENTE, che definisce la(e) DATA(E) DI CONSEGNA, tipo e quantità del(i) SERVIZIO(I) da consegnare.
- 3.1.12 PARTE o PARTI: indica il COMMITTENTE o l'APPALTATORE a seconda del contesto, o l'uno e l'altro insieme.

 	<b>CONDIZIONI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE</b>	Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I	
		Rev. 04	Date: 02/02/2011
		Page 7 of 28	

- 3.1.13 **PROGETTO:** indica il progetto in cui i SERVIZI dovranno essere utilizzati dall'ACQUIRENTE e/o dal cliente dell'Acquirente.
- 3.1.14 **REVISIONE:** indica il documento emesso dal COMMITTENTE, che implementa i cambiamenti alle disposizioni della CONVENZIONE.
- 3.1.15 **SERVIZIO(I):** indica l'insieme dei doveri e degli obblighi assunti dal COMMITTENTE, compresi tutti i LAVORO(I) ed i SERVIZIO(I) da fornire in relazione alla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE.
- 3.1.16 **SITO:** indica le aree dove l'APPALTATORE inizia e termina l'esecuzione del(i) SERVIZIO(I).
- 3.1.17 **VALORE TOTALE DELLA CONVENZIONE:** indica il massimo spendibile autorizzato dall'APPALTATORE per il SERVIZIO(I) forniti alle condizioni specificate nella CONVENZIONE ed in ogni caso tale valore non rappresenta un valore contrattuale vincolante.
- 3.1.18 **VALORE TOTALE DELL'ORDINE DI LAVORO:** indica il compenso complessivo pagabile all'APPALTATORE a seguito del completamento dell'ORDINE DI LAVORO.

### **3.2 INTERPRETAZIONE**

- 3.2.1 L'impiego di parole e o termini che si riferiscono a persone o PARTI si intendono inclusive della rispettiva società.
- 3.2.2 L'impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo consenta e ciò risponda alla volontà delle PARTI.
- 3.2.3 I titoli principali o i sottotitoli nella DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE sono posti solo per facilità di consultazione e non saranno presi in considerazione nell'interpretazione o costruzione della CONVENZIONE e/o dell'ORDINE DI LAVORO.
- 3.2.4 Tutte le istruzioni, notificazioni, accordi, autorizzazioni, approvazioni e dichiarazioni saranno eseguite per iscritto.

## **4 PRIORITÀ DEI DOCUMENTI**

- 4.1 I documenti contrattuali sono integrativi l'uno degli altri e devono essere interpretati sistematicamente.  
Nel caso in cui un documento presenti ambiguità lessicali e/o lacunosità, si procederà a chiarimenti ed integrazioni facendo riferimento agli altri documenti secondo l'ordine di prevalenza definito nella CONVENZIONE.
- 4.2 Si ricorrerà al criterio gerarchico, seguendo uguale ordine di prevalenza, anche nel caso di contrasto tra i documenti o tra singole clausole degli stessi.

## **SEZIONE B- SCOPO DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE**

### **5 SCOPO DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE**

L'APPALTATORE si impegna ad eseguire, in modo tale da soddisfare il COMMITTENTE, il(i) SERVIZIO(I) come descritto nella CONVENZIONE, in accordo alle Condizioni Generali della DOCUMENTAZIONE PER



CONVENZIONE. Tale SERVIZIO(I) sarà svolto solo su emissione dell'ORDINE DI LAVORO da parte del COMMITTENTE.

## 6 ORDINE DI LAVORO

- 6.1 Il COMMITTENTE provvederà a richiedere all'APPALTATORE il(i) SERVIZIO(I) previsti nella CONVENZIONE, di volta in volta e secondo le proprie necessità, mediante l'emissione di un ORDINE DI LAVORO, sottoscritto da posizione autorizzata.
- 6.2 Detto ORDINE DI LAVORO conterrà tutte le indicazioni necessarie all'APPALTATORE ad identificare la natura del(i) SERVIZIO(I), nonché tutti i documenti e le eventuali specifiche di riferimento per l'esecuzione del(i) SERVIZIO(I) stesso. In particolare, l'ORDINE DI LAVORO indicherà la DATA DI INIZIO e fine del(i) SERVIZIO(I), le date di consegna di eventuali elaborati e l'eventuale "numero di commessa" assegnato al(i) SERVIZIO(I) stesso(i). A fronte dell'ORDINE DI LAVORO le PARTI concorderanno gli standard, le verifiche, i programmi, le scadenze e le istruzioni che dovranno essere rispettate nell'esecuzione del(i) SERVIZIO(I).
- 6.3 L'APPALTATORE, dopo la ricezione dell'ORDINE DI LAVORO, controllerà che la descrizione del(i) SERVIZIO(I) richiesti ed i relativi dati tecnici siano corretti.
- 6.4 Qualora il(i) SERVIZIO(I) relativo alla CONVENZIONE debba(no) essere corredato(i) da documentazione espressamente prevista nella CONVENZIONE stessa, ovvero necessaria per legge, l'ORDINE DI LAVORO si intenderà eseguito solo ad avvenuta consegna al COMMITTENTE della suddetta documentazione.

## 7 LIMITE DI VALIDITÀ ECONOMICA DELLA CONVENZIONE

- 7.1 Il limite di spesa, ovvero la validità economica globale della CONVENZIONE, viene fissata nella CONVENZIONE.  
In tale ammontare devono intendersi inclusi tutti i SERVIZI, nonché qualsiasi altra fonte di spesa monetizzabile e fatturabile.
- 7.2 L'APPALTATORE non potrà e non dovrà eseguire SERVIZI oltre il limite di spesa di cui alla precedente clausola se non preventivamente e formalmente autorizzati per iscritto dal COMMITTENTE con REVISIONE alla CONVENZIONE.
- 7.3 Il mancato rispetto da parte dell'APPALTATORE di quanto stabilito nella precedente clausola, potrà comportare la risoluzione della CONVENZIONE, come previsto nella clausola "RISOLUZIONE E RECESSO DELLA CONVENZIONE" delle Condizioni Generali, e comunque il non riconoscimento e pagamento di quanto eseguito oltre il limite stabilito sopra.
- 7.4 Fermo restando quant'altro stabilito nella presente clausola, resta obbligo dell'APPALTATORE segnalare al COMMITTENTE a mezzo lettera raccomandata AR con 45 (quarantacinque) giorni di calendario di preavviso, la previsione di superamento del limite di spesa di cui alla clausola 7.1.

## 8 RINNOVO

- 8.1 Il COMMITTENTE non accetterà nessuna clausola di rinnovo implicita nella DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE.  
Il (i) SERVIZIO(I) fornito dall'APPALTATORE al COMMITTENTE è da considerarsi concluso alla DATA DI SCADENZA.
- 8.2 Nessun costo di fine lavoro sarà incluso nella DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE.

 	<b>CONDIZIONI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE</b>		Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I
	Rev. 04	Date: 02/02/2011	
	Page 9 of 28		

- 8.3 Il COMMITTENTE avrà il diritto di prolungare la CONVENZIONE per altri sei mesi dopo la data di scadenza, attenendosi alle condizioni, prezzi, tariffe della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, previa notifica scritta all'APPALTATORE due mesi prima della scadenza della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE.
- 8.4 Il prolungamento della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE non comporterà nessun costo di fine lavoro.

## 9 CONOSCENZA DEL SITO E VALUTAZIONE DEI COSTI

L'APPALTATORE dichiara di essere a conoscenza, di aver valutato ed incluso nei prezzi e/o nelle tariffe previste nella CONVENZIONE, tutti i costi sia di carattere fiscale, tributario, doganale e logistico – ambientale relativi all'esecuzione della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE nel SITO. L'APPALTATORE si impegna a completare il(i) SERVIZIO(I) secondo le condizioni previste nella CONVENZIONE, senza reclamare dal COMMITTENTE indennizzi o compensi in aggiunta a quelli previsti nella CONVENZIONE stessa; l'APPALTATORE resta il solo e completo responsabile in caso di errori di valutazione e per errate informazioni comunque ottenute.

## 10 ACCETTAZIONE

L'APPALTATORE dovrà comunicare per iscritto al COMMITTENTE la conclusione del(i) SERVIZIO(I). Entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla ricezione di tale comunicazione, il COMMITTENTE notificherà all'APPALTATORE l'accettazione del(i) SERVIZIO(I) ovvero le ragioni per la non accettazione del(i) SERVIZIO(I).

## 11 CONTABILIZZAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO

- 11.1 Nel caso in cui il(i) SERVIZIO(I) sia(no) basato(i) sullo stato avanzamento lavori come definito nella DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, il COMMITTENTE controllerà e accerterà, congiuntamente all'APPALTATORE, l'avanzamento fisico del(i) SERVIZIO(I) o il raggiungimento del(i) Milestone(s) in accordo alla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE.
- 11.2 Alla presentazione da parte dell'appaltatore dello stato di avanzamento lavori, il COMMITTENTE stilerà un rapporto sullo stato di avanzamento lavori.
- 11.3 L'accettazione dell'avanzamento fisico o del raggiungimento del Milestone è subordinata all'emissione del Rapporto di cui alla clausola 11.1.
- 11.4 L'emissione del Rapporto sullo Stato di Avanzamento Lavori da parte del COMMITTENTE non costituisce una rinuncia ai diritti e/o obblighi delle PARTI.

## 12 PERSONALE E ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE

- 12.1 L'APPALTATORE si impegna ad eseguire il(i) SERVIZIO(I) con personale dotato dei requisiti tecnici e della capacità professionale adeguati alla complessità del(i) SERVIZIO(I) stessi. Tali requisiti tecnici dovranno essere documentati con curriculum vitae che saranno oggetto di approvazione da parte del COMMITTENTE.
- 12.2 Qualora il COMMITTENTE ritenesse che uno o più membri del personale dell'APPALTATORE non avessero i requisiti tecnici indispensabili per un'efficiente esecuzione del(i) SERVIZIO(I) o si comportassero in modo tale da compromettere sensibilmente l'esecuzione e/o l'avanzamento per incuria, negligenza, incompetenza o per altri motivi inerenti alla sicurezza ed alla incolumità delle persone, il COMMITTENTE avviserà e attiverà l'APPALTATORE per l'adozione di provvedimenti opportuni. A questo titolo l'APPALTATORE si impegna a porre in essere tutte le azioni necessarie,



saipem

CONDIZIONI GENERALI DELLA  
DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE

Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I

Rev. 04

Date: 02/02/2011

Page 10 of 28

non escluso anche la sostituzione del personale a sua cura e spese, in modo da garantire l'osservanza degli obblighi contrattuali.

- 12.3 L'APPALTATORE provvederà, a sua cura e spese, all'immediata sostituzione del personale assente per malattia, infortunio, ferie e recupero.
- 12.4 La sostituzione del personale dell'APPALTATORE non dovrà in alcun caso pregiudicare la continuità del(i) SERVIZIO(I).
- 12.5 Le attrezzature ed i mezzi, di lavoro e di trasporto, usati dall'APPALTATORE per l'esecuzione del(i) SERVIZIO(I) dovranno rispondere a quanto imposto dalle leggi e dai regolamenti in vigore (e, ove necessario, essere omologati dagli istituti o enti competenti) ed essere mantenuti in perfetta efficienza dall'APPALTATORE per tutta la durata del(i) SERVIZIO(I) e, nel caso di avarie e/o inagibilità, dovranno essere prontamente riparati o sostituiti a cura e spese dell'APPALTATORE stesso e comunque in modo e tempo tali da non compromettere la continuità del(i) SERVIZIO(I).
- 12.6 L'APPALTATORE provvederà ad ovviare alle eventuali contestazioni ed osservazioni del COMMITTENTE con piena soddisfazione del medesimo circa il personale, le attrezzature ed i mezzi di lavoro e di trasporto usati, pena la sospensione del(i) SERVIZIO(I).

### 13 RAPPRESENTANTI

#### 13.1 RAPPRESENTANTE DEL COMMITTENTE

Prima dell'inizio del(i) SERVIZIO(I), il COMMITTENTE dovrà designare i propri rappresentanti in tutti gli aspetti relativi alla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE e per coordinare la gestione della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE incluse le comunicazioni inviate e ricevute dall'APPALTATORE.

#### 13.2 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Prima dell'inizio del(i) SERVIZIO(I), l'APPALTATORE dovrà designare per iscritto un esperto rappresentante dell'APPALTATORE che dovrà essere a piena conoscenza di tutti gli aspetti della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE e del(i) SERVIZIO(I) e avere piena responsabilità di tutte le operazioni dell'APPALTATORE in rispetto del(i) SERVIZIO(I) e totale autorità per rappresentare l'APPALTATORE in tutti gli aspetti relativi alla performance della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE. Tale rappresentante sarà presente o sarà rappresentato nel SITO tutte le volte che il SERVIZIO sarà fornito.

Tutte le informazioni date al rappresentante dell'APPALTATORE dal COMMITTENTE in accordo alla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE saranno vincolanti per l'APPALTATORE.

### 14 RESPONSABILITÀ GENERALE E DOVERI DELL'APPALTATORE

- 14.1 Senza limitare le altre obbligazioni dell'APPALTATORE, l'APPALTATORE stesso:
- 14.1.1 Dovrà fornire tutto il management, la sorveglianza, il personale, i materiali e le attrezzature (eccetto i materiali e le attrezzature specifiche da fornirsi da parte del COMMITTENTE), l'impianto, i materiali di consumo, i mezzi e ogni altra cosa di natura temporanea o permanente richiesti dal(ai) SERVIZIO(I).
- 14.1.2 Dovrà sorvegliare, ispezionare, sollecitare e controllare tutte le fasi del(i) SERVIZIO(I), comprese le attività eventualmente eseguite dal(i) Sub-Appaltatore(i) e Sub-Fornitore(i).
- 14.1.3 Dovrà verificare la fonte di tutti i materiali richiesti per l'esecuzione del(i) SERVIZIO(I).

 	<b>CONDIZIONI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE</b>		Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I
	Rev. 04	Date: 02/02/2011	
	Page 11 of 28		

14.1.4 Dovrà eseguire tutte le azioni correttive, qualora richieste, affinché il(i) SERVIZIO(I) rispondano ai requisiti della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE e le attività siano eseguite in conformità con i documenti e le procedure di fabbricazione applicabili.

14.1.5 Dovrà informare il COMMITTENTE delle variazioni dell'assetto gestionale dell'impresa rilevanti ai fini della normativa "antimafia".

## 15 REVISIONE DELLA CONVENZIONE

15.1 Il COMMITTENTE avrà il diritto di richiedere per iscritto all'APPALTATORE in qualsiasi momento, anche in deroga agli Art. 1660 e 1661 c.c., variazioni al tipo e alle caratteristiche del(i) SERVIZIO(I) previsti nella CONVENZIONE nonché al relativo progetto di esecuzione. Ove tali variazioni comportassero un aumento delle quantità e del relativo ammontare, l'APPALTATORE sarà tenuto a dare esecuzione alla richiesta di variazione fermo restando che i prezzi e i tempi conseguenti la variazione stessa vengano determinati in proporzione a quanto originariamente previsto. Quanto sopra verrà ratificato dal COMMITTENTE mediante REVISIONE della CONVENZIONE.

15.2 L'APPALTATORE potrà apportare le variazioni di cui sopra solo a seguito di richiesta scritta da parte del COMMITTENTE. Tutte le variazioni apportate dall'APPALTATORE di propria iniziativa e senza l'autorizzazione preventiva e/o l'accettazione del COMMITTENTE, comporteranno, oltre al risarcimento del danno, l'obbligo per l'APPALTATORE di ripristinare il(i) SERVIZIO(I) nelle condizioni previste dalla CONVENZIONE. Gli oneri relativi a tali operazioni saranno a carico dell'APPALTATORE.

15.3 Qualora l'APPALTATORE non ottemperasse alle disposizioni di cui alla precedente clausola 15.2, il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere la CONVENZIONE ai sensi della clausola "RISOLUZIONE E RECESSO DELLA CONVENZIONE".

## 16 TITOLARITÀ E RISCHIO

16.1 L'APPALTATORE sarà responsabile per il(i) SERVIZIO(I) dalla DATA DI INIZIO fino alla data di accettazione.

16.2 Eccetto i casi espressamente indicati nella CONVENZIONE, la proprietà, il diritto, il possesso e l'utilizzo dei beni indicati nella DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo i disegni, le specifiche, i calcoli, i documenti, i file, i dischi, strumenti di registrazione, materiali e lavori dovranno essere attribuiti al COMMITTENTE non appena la preparazione, produzione o creazione abbia inizio.

16.3 L'APPALTATORE dovrà assicurare che tutti i materiali acquistati dai suoi sub-fornitori e sub-appaltatori da cui l'APPALTATORE ottiene materiale, scorte e attrezzature siano liberi da qualsiasi gravame e che i suoi sub-fornitori e sub-appaltatori, non trattengano, ostacolino o si riservino diritti su tali articoli.

## 17 PENALI

17.1 L'APPALTATORE riconosce l'importanza dell'esecuzione del(i) SERVIZIO(I) entro la(e) DATA(E) DI CONCLUSIONE e garantirà il massimo impegno per assicurare che l'esecuzione abbia la più alta priorità.

17.2 Qualora l'APPALTATORE non eseguisse il(i) SERVIZIO(I) richiesto con l'ORDINE DI LAVORO, o di parte di esso in accordo alla(e) DATA(E) DI CONCLUSIONE indicata(e) nell'ORDINE DI LAVORO stesso, il COMMITTENTE, salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti, applicherà all'APPALTATORE, a titolo di penale, la(e) somma(e) indicata(e) nella CONVENZIONE, nell'ORDINE DI LAVORO, relativa alla parte dei SERVIZIO(I) non consegnata o in soprappeso.

 	<b>CONDIZIONI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE</b>	Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I	
		Rev. 04	Date: 02/02/2011
		Page 12 of 28	

La penale verrà calcolata tenendo in considerazione il numero di giorni trascorsi dalla(e) DATA(E) DI CONCLUSIONE del(i) SERVIZIO(I) a quella di effettiva consegna, secondo i criteri indicati nella CONVENZIONE.

- 17.3 Se il periodo soggetto a penale venisse superato dall'APPALTATORE, sarà facoltà del COMMITTENTE risolvere la CONVENZIONE, in accordo alla clausola "RISOLUZIONE E RECESSO DELLA CONVENZIONE" e far terminare il(i) SERVIZIO(I). In alternativa, il COMMITTENTE potrà concordare con l'APPALTATORE un'adeguata riduzione del corrispettivo della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE che tenga conto degli eventuali danni diretti subiti dal COMMITTENTE per la ritardata consegna.
- 17.4 Fatto salvo il diritto del COMMITTENTE di risolvere la CONVENZIONE, il pagamento della penale non costituirà in alcun caso una rinuncia, riduzione o limitazione degli altri diritti del COMMITTENTE, derivanti da ogni altro inadempimento delle obbligazioni previste nella DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE da parte dell'APPALTATORE, né libererà l'APPALTATORE dall'obbligazione di portare a termine il(i) SERVIZIO(I) e dagli altri obblighi e responsabilità previsti dalla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE o dalla legge.
- 17.5 IL COMMITTENTE si riserva la facoltà di trattenere dal pagamento delle fatture dell'APPALTATORE l'importo relativo alle penali stabilite nella CONVENZIONE.

## **18 GARANZIE**

- 18.1 L'APPALTATORE dichiara e garantisce che il SERVIZIO(I) sia svolto a regola d'arte e in maniera professionale. Il SERVIZIO(I) dovrà essere conforme e rispettare le previsioni della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, incluse le specifiche tecniche, disegni e dati forniti dal COMMITTENTE, nonché tutte le disposizioni di legge vigenti ed applicabili.
- 18.2 Il(I) SERVIZIO(I) effettuato in conformità a quanto stabilito nella CONVENZIONE dovrà essere garantito per un numero di mesi eventualmente stabilito nella CONVENZIONE (Periodo di Garanzia).
- 18.3 Gli eventuali oneri inerenti alla garanzia si intendono compresi nei prezzi della CONVENZIONE.
- 18.4 Entro il Periodo di Garanzia l'APPALTATORE dovrà rimediare a sua cura e spese a tutte le riparazioni, ritocchi, rifacimenti, ecc. imputabili a cattiva esecuzione del(i) SERVIZIO(I) da parte dello stesso. A tale fine il COMMITTENTE si riserva di segnalare all'APPALTATORE con dovuta tempestività, le deficienze riscontrate ed a procedere con lo stesso alla verifica dei deterioramenti, rotture, guasti ecc. ed alla determinazione della data entro la quale l'APPALTATORE dovrà dare inizio alle operazioni di ripristino e di quella entro la quale queste operazioni dovranno essere ultimate.

## **SEZIONE C- CONDIZIONI COMMERCIALI**

### **19 PREZZO**

- 19.1 Come totale e completo compenso per l'esecuzione del(i) SERVIZIO(I) e di tutte le obbligazioni derivanti dalla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, il COMMITTENTE pagherà all'APPALTATORE, con le modalità, nei termini e secondo le condizioni specificate nella CONVENZIONE, il VALORE TOTALE DELL'ORDINE DI LAVORO stabilito nell'ORDINE DI LAVORO.
- 19.2 Tutto(i) il(i) prezzo(i) stabilito(i) nella CONVENZIONE sarà(anno) fisso(i) e stabile(i) per tutta la durata della CONVENZIONE e non sarà(anno) soggetto(i) a variazioni per effetto della fluttuazione dei tassi

 	<b>CONDIZIONI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE</b>	Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I	
		Rev. 04	Date: 02/02/2011
		Page 13 of 28	

di cambio o dell'inflazione sino al completamento degli incarichi affidati all'APPALTATORE, anche se la loro durata dovesse superare la DATA DI SCADENZA CONVENZIONE.

Tutto(i) il(i) prezzo(i) stabilito(i) si intendono comprensivi di ogni onere per paghe, contributi, oneri fiscali, oneri sociali e assicurativi, indennità varie.

- 19.3 L'APPALTATORE dichiara che ha inteso assumere interamente l'alea di un'eventuale maggiore onerosità della sua prestazione, da qualsiasi causa dipendente, anche straordinaria e imprevedibile, rendendo così inapplicabile alla CONVENZIONE, anche in via di rinuncia, quanto disposto dall'art. 1467 c.c.
- 19.4 L'APPALTATORE dichiara inoltre che essi sono globalmente remunerativi prescindendo da quanto possa esserlo ognuno di essi.

## 20 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 20.1 All'accettazione del(i) SERVIZIO(I) l'APPALTATORE sottoporrà al COMMITTENTE una fattura per un ammontare pari al prezzo specificato nell'ORDINE DI LAVORO.
- 20.2 Salvo quanto diversamente previsto nella CONVENZIONE, il pagamento del corrispettivo da parte del COMMITTENTE deve considerarsi subordinato alla previa dimostrazione da parte dell'APPALTATORE, dell'avvenuto versamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori nonché dell'esecuzione e del versamento delle ritenute fiscali, relativamente al proprio personale e, in caso di sub-appalto, del personale dei propri sub-appaltatori, mediante produzione di idonea documentazione a riguardo.
- 20.3 I prezzi indicati nella fattura non dovranno includere l'IVA.
- 20.4 La(e) fattura(e) sarà(anno) indirizzata(e) e presentata(e) secondo quanto disposto nella CONVENZIONE e/o ORDINE DI LAVORO.
- 20.5 La(e) fattura(e) sarà(anno) pagata(e) all'APPALTATORE secondo le modalità e i tempi stabiliti nella CONVENZIONE.
- 20.6 Ciascuna fattura riporterà il numero della CONVENZIONE e dell'ORDINE DI LAVORO, il titolo e gli altri dettagli che dovranno essere specificati.
- 20.7 Ciascuna fattura sarà accompagnata dal documento di trasporto dell'APPALTATORE e dalla nota di ricevimento dei SERVIZIO(I) firmata dal COMMITTENTE, unitamente a qualsiasi altra documentazione di supporto che possa essere richiesta nella CONVENZIONE o nell'ORDINE DI LAVORO.
- 20.8 Tutti i pagamenti saranno effettuati dal COMMITTENTE nella valuta stabilita nella CONVENZIONE. Non saranno effettuati adattamenti per effetto della fluttuazione dei tassi di cambio o dell'inflazione.
- 20.9 Tutti i pagamenti dovuti all'APPALTATORE secondo le disposizioni della presente DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario elettronico sul(i) conto(i) corrente(i) indicato(i) dall'APPALTATORE. L'APPALTATORE fornirà al COMMITTENTE le coordinate bancarie entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla DATA DI ESECUZIONE.

## 21 GARANZIE BANCARIE

- 21.1 Qualora la DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE prevedesse una garanzia di buona esecuzione e/o anticipo sul pagamento, l'APPALTATORE dovrà, a proprie spese, fornire la(e) garanzia(e) al COMMITTENTE attraverso una banca classificata "A" in base all'indice Standard&Poor. Il modello di queste garanzie, se richieste, sarà allegato all'ORDINE DI LAVORO. Se

 	<b>CONDIZIONI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE</b>	Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I	
		Rev. 04	Date: 02/02/2011
		Page 14 of 28	

l'esecuzione fosse ritardata per motivi non imputabili al COMMITTENTE, il COMMITTENTE potrà richiedere che le garanzie bancarie vengano estese per un periodo uguale al periodo del ritardo, il costo sarà a carico dell'APPALTATORE. Se il ritardo fosse attribuibile al COMMITTENTE, tutte le spese sostenute per estendere il periodo di garanzia saranno sostenute dal COMMITTENTE.

## **21.2 GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE**

- 21.2.1 Qualora la DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE preveda una garanzia di buona esecuzione, l'APPALTATORE dovrà fornire al COMMITTENTE una garanzia di buona esecuzione emessa, nella forma e nei contenuti indicati nella DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, da una banca come sopra individuata, per un ammontare uguale ad una percentuale del valore dell'ORDINE DI LAVORO, entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla DATA DI ESECUZIONE.
- 21.2.2 Se l'APPALTATORE non rispettasse le obbligazioni derivanti dalla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, il COMMITTENTE potrà notificare per iscritto all'APPALTATORE le sue mancanze.
- 21.2.3 Se, a giudizio insindacabile del COMMITTENTE, l'APPALTATORE non riesce o rifiuta di eseguire le correzioni entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di notifica scritta al COMMITTENTE, ovvero, nel caso in cui non sia possibile eseguire immediatamente le correzioni, l'APPALTATORE non riesce o rifiuta di incominciare e diligentemente procedere nelle correzioni, il COMMITTENTE avrà il diritto di escutere la garanzia, in tutto o in parte, alla prima richiesta scritta alla suddetta banca.
- 21.2.4 La garanzia di buona esecuzione sarà attiva per tutto il periodo di validità della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, e fino alla fine del Periodo di Garanzia. Durante lo svolgimento dell'ORDINE DI LAVORO, il COMMITTENTE potrà, a suo giudizio insindacabile, richiedere che il valore di tale garanzia sia adeguato agli eventuali cambiamenti del valore dell'ORDINE DI LAVORO.
- 21.2.5 Qualora l'ORDINE DI LAVORO preveda una riduzione della garanzia di buona esecuzione durante il Periodo di Garanzia, il COMMITTENTE autorizzerà la riduzione quando l'APPALTATORE invierà l'ultima fattura.

## **21.3 GARANZIA DI ANTICIPO DEI PAGAMENTI**

- 21.3.1 Qualora la DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE dovesse prevedere un anticipo dei pagamenti, il relativo ammontare dovrà essere fatturato dall'APPALTATORE all'accettazione della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, sarà pagato all'APPALTATORE nei termini indicati nella CONVENZIONE, e soggetto alla ricezione dei documenti di seguito indicati da parte del COMMITTENTE:
- 21.3.1.1 La fattura attinente all'anticipo dei pagamenti.
- 21.3.1.2 Una garanzia di anticipo dei pagamento per un ammontare pari all'anticipo dei pagamenti, dovrà essere emessa nella forma e nei contenuti indicati nella CONVENZIONE, attraverso una banca come sopra individuata. Questa garanzia sarà periodicamente ridotta di un ammontare pari a quello recuperato dal COMMITTENTE sul pagamento delle fatture dell'APPALTATORE.
- 21.3.1.3 L'anticipo sui pagamenti sarà recuperato trattenendo un ammontare proporzionale sulle fatture dovute all'APPALTATORE.

## **21.4 TRATTENUTA SUI PAGAMENTI**

- 21.4.1 Qualora la DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE preveda una trattenuta sui pagamenti, tutti i pagamenti effettuati all'APPALTATORE in seguito alla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE dovranno essere soggetti a trattenuta per un ammontare uguale a una percentuale specificata nella CONVENZIONE. Questa percentuale sarà dedotta dal COMMITTENTE dalla(e) fattura(e) dell'APPALTATORE. La trattenuta sui pagamenti sarà trattenuta dal COMMITTENTE fino al pagamento della fattura finale all'APPALTATORE.

 	<b>CONDIZIONI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE</b>		Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I	
			Rev. 04	Date: 02/02/2011
	Page 15 of 28			

21.4.2 In alternativa rispetto a quanto sopra, a sua scelta l'APPALTATORE potrà emettere, nella forma e nei contenuti indicati nella DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, attraverso una banca come sopra individuata, una nuova Garanzia di Buona Esecuzione in luogo del contante che sarebbe stato trattenuto. Nel caso in cui la Garanzia di Buona Esecuzione sia già stata richiesta ai sensi della Clausola 20.2, l'APPALTATORE potrà incrementare il valore della garanzia di Buona Esecuzione già emessa in misura tale da coprire il valore della Trattenuta sui Pagamenti.

21.4.3 L'APPALTATORE non avrà diritto a ricevere alcun interesse per la trattenuta sui pagamenti.

## 21.5 FIDEIUSSIONI PER GARANZIA

21.5.1 Qualora la DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE preveda una fideiussione per garanzia, l'APPALTATORE dovrà fornire al COMMITTENTE una fideiussione per garanzia emessa, nella forma e nei contenuti indicati nella DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, per un ammontare uguale alla percentuale del VALORE TOTALE DELL'ORDINE DI LAVORO come definito nella DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, dall'inizio del periodo di garanzia.

21.5.2 Se l'APPALTATORE non rispetterà le previsioni della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE durante il periodo di garanzia, il COMMITTENTE potrà notificare per iscritto all'APPALTATORE le sue inadempienze.

21.5.3 Se, a giudizio insindacabile del COMMITTENTE, l'APPALTATORE non riesce o rifiuta di eseguire le correzioni entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di notifica scritta al COMMITTENTE, ovvero, nel caso in cui non sia possibile eseguire immediatamente le correzioni, l'APPALTATORE non riesce o rifiuta di incominciare e diligentemente procedere nelle correzioni, il COMMITTENTE avrà il diritto di escutere la garanzia, in tutto o in parte, alla prima richiesta scritta alla suddetta banca.

21.5.4 La fideiussione per garanzia sarà attiva per tutta la durata del Periodo di Garanzia e sarà rilasciata solo al ricevimento della comunicazione scritta del COMMITTENTE.

## 22 TASSE, IMPOSTE E ONERI

22.1 Il VALORE TOTALE DELL'ORDINE DI LAVORO sarà inclusivo di tutte le tasse. L'IVA, ove applicabile, andrà espressa con voce separata in fattura.

22.2 L'APPALTATORE pagherà tutte le tasse, le imposte, gli oneri e i costi di qualsivoglia natura; pagherà inoltre tutti gli oneri e i contributi che debbano essere calcolati su stipendi, salari o altre remunerazioni pagate a persone impiegate dall'APPALTATORE che siano richiesti o imposti da qualsiasi atto legislativo, ordinanza, regolamento o legge locale emanati da un governo, da un'autorità provinciale e/o locale avente giurisdizione sulla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE stessa.

22.3 Nella misura in cui i pagamenti da effettuarsi sulla base della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE siano soggetti ad Imposta sul Valore Aggiunto, l'importo di tale imposta sarà indicato nella fattura come voce separata. L'Imposta sul Valore Aggiunto sarà correttamente sommata al(i) prezzo(i).

22.4 IL COMMITTENTE non si assumerà alcuna responsabilità in caso di inadempienze fiscali da parte dell'APPALTATORE che si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia.

## 23 FORMALITÀ E DAZI DOGANALI

23.1 Le formalità doganali, dove richieste, per l'esportazione / importazione di attrezzature e/o materiali dell'APPALTATORE come indicato nella DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, dovranno essere espletate dall'APPALTATORE a proprie spese.

 	<b>CONDIZIONI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE</b>	Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I	
		Rev. 04	Date: 02/02/2011
		Page 16 of 28	

- 23.2 Il COMMITTENTE pagherà i dazi doganali, eccetto quelli concernenti gli effetti personali del personale dell'APPALTATORE, imposti dal governo locale su attrezzature e /o materiali importati dall'APPALTATORE secondo la DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE.  
L'APPALTATORE dovrà fornire al COMMITTENTE istruzioni riguardo le formalità doganali.  
Qualora l'APPALTATORE fornisca istruzioni errate, l'APPALTATORE stesso, dovrà sostenere ogni costo addizionale risultante da esse.

## **SEZIONE D- FORZA MAGGIORE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

### **24 CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

#### **24.1 DEFINIZIONE DI FORZA MAGGIORE**

Con "Forza Maggiore" si intende un evento o una circostanza eccezionale:

- a) che è al di fuori del controllo delle PARTI;
- b) che una PARTE non può aver previsto prima di stipulare la DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE;
- c) che, una volta verificatosi, tale PARTE non può ragionevolmente evitare o superare;
- d) che non è sostanzialmente attribuibile all'altra PARTE.

"Forza Maggiore" può includere a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventi eccezionali o circostanze come quelle elencate di seguito, una volta che le condizioni (a) e (d) descritte sopra sono soddisfatte:

- i. guerra, ostilità (dichiarate o no), invasioni, azioni di nemici stranieri;
- ii. ribellione, terrorismo, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato, guerra;
- iii. rivolta, tumulto, disordine, sciopero causato da persone non appartenenti e impiegati di una delle PARTI loro sub fornitori e/o sub appaltatori;
- iv. incendi, esplosioni, radiazioni o contaminazioni radioattive, causati da materiale esplosivo o da munizioni di guerra, a meno che tali incendi, esplosioni, radiazioni e contaminazioni siano attribuibili all'uso che l'APPALTATORE ha fatto di tali munizioni e/o materiali esplosivi;
- v. catastrofi naturali così come terremoti, uragani, tifoni, o attività vulcaniche;
- vi. disastri aerei o marini.

#### **24.2 COMUNICAZIONE DI FORZA MAGGIORE**

Se una PARTE è, o sarà impedita, nell'eseguire ciascuno dei suoi obblighi presenti nella DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE a causa di eventi di Forza Maggiore, dovrà notificare verbalmente all'altra PARTE l'evento o la circostanza di Forza Maggiore e specificare gli obblighi e le prestazioni che non ha potuto eseguire. La notizia dovrà essere confermata per iscritto entro le seguenti 24 ore, specificando la natura, la data di inizio e la durata prevista dell'evento di Forza Maggiore. La PARTE sarà esonerata dall'eseguire gli obblighi e le prestazioni a cui è tenuta per il periodo di tempo per cui l'evento di Forza Maggiore impedisce l'esecuzione dei suddetti obblighi e prestazioni.

#### **24.3 DOVERE DI RIDURRE IL RITARDO**

Ogni PARTE dovrà usare tutti i mezzi ragionevoli per minimizzare ogni ritardo nello svolgimento della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE come risultato della Forza Maggiore.  
Una PARTE dovrà dare notizia all'altra PARTE quando la causa di Forza Maggiore viene a cessare.

 	<b>CONDIZIONI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE</b>		Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I
	Rev. 04	Date: 02/02/2011	
	Page 17 of 28		

#### **24.4 CONSEGUENZE DEGLI EVENTI DI FORZA MAGGIORE**

Nessuna delle due PARTI sarà responsabile nei confronti dell'altra per i costi incorsi dall'altra come risultato di ogni ritardo o mancata esecuzione delle prestazioni causati da forza maggiore. Tali ritardi o mancate esecuzioni non saranno considerati e il periodo di tali ritardi sarà aggiunto al periodo di tempo previsto per l'esecuzione delle prestazioni ritardate.

#### **24.5 PERSISTENZA DELL'EVENTO**

Qualora gli eventi di Forza Maggiore persistessero o se ne prevedesse la persistenza per un periodo superiore a quello stabilito nella CONVENZIONE, allora il COMMITTENTE avrà diritto alla risoluzione della CONVENZIONE previa notifica all'APPALTATORE.

#### **24.6 ESCLUSIONI**

Non sono considerati causa di forza maggiore i ritardi dovuti a:

- sospensioni imposte dalle Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell'APPALTATORE;
- ritardi di consegna dei Sub-Fornitori;
- cattive condizioni atmosferiche;
- scarti di materiali per difetti di lavorazione da parte dei Sub-Fornitori;
- ritardi derivanti da o imputabili all'APPALTATORE nell'approvvigionamento di materiali e/o servizi;
- scioperi limitati agli stabilimenti ed ai dipendenti dell'APPALTATORE inclusa la microconflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell'APPALTATORE, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali e di categoria.

### **25 RISOLUZIONE E RECESSO DELLA CONVENZIONE**

#### **25.1 RISOLUZIONE**

25.1.1 Salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o recesso in altre disposizioni della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, il COMMITTENTE avrà il diritto di risolvere la DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE e/o l'ORDINE DI LAVORO, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nei casi in cui:

- a) L'APPALTATORE rifiutasse di eseguire il(i) SERVIZIO(I) in conformità alle condizioni previste nella CONVENZIONE.
- b) L'APPALTATORE divenisse insolvente verso i suoi creditori.
- c) L'APPALTATORE venisse sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla legge, o ancora, si possa presumere, sulla base di indizi univoci, che stia per essere sottoposto a tali procedure; l'APPALTATORE sia stato posto in liquidazione o sia in procinto di essere sottoposto a tale procedura.
- d) L'APPALTATORE non rispettasse le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico e previdenziale del proprio personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica.
- e) L'APPALTATORE sospendesse l'esecuzione del(i) SERVIZIO(I) del bene nel caso di controversie con il COMMITTENTE.
- f) L'APPALTATORE non avesse consegnato o avviato la realizzazione dei SERVIZIO(I) entro la data stabilita oppure non l'avesse completata entro il termine di tempo concordato ed eventualmente soggetto a penale previsto nella CONVENZIONE.



saipem

CONDIZIONI GENERALI DELLA  
DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE

Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I

Rev. 04

Date: 02/02/2011

Page 18 of 28

- g) IL COMMITTENTE riscontrasse il continuo o persistente esito negativo delle verifiche di corretta esecuzione eseguite sul(i) SERVIZIO(I).
- h) Qualora un evento di forza maggiore persistesse per un periodo superiore a quello indicato nella CONVENZIONE.
- i) L'APPALTATORE non rispettasse le disposizioni previste dalla clausola 37.5.
- j) L'APPALTATORE non si sia conformato al Codice Etico di Saipem.
- k) Le certificazioni esibite e/o prodotte dall'APPALTATORE, o richieste dal COMMITTENTE e/o dalla legge (ivi compresi i certificati richiesti dalla legge 55/90), ai fini dell'aggiudicazione della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE e della sua successiva esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento, irregolari.
- l) Qualora il periodo soggetto a penale venisse superato.
- m) Qualsiasi altro caso specificato nella DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE.
- n) Qualora in qualsiasi momento si dovesse verificare la sussistenza di divieti previsti dalla normativa antimafia e qualora, sempre con riferimento alla normativa antimafia, l'APPALTATORE omettesse di comunicare tempestivamente ogni variazione della sua struttura proprietaria o del suo assetto direzionale.

25.1.2 Ad esclusione dei punti b), c) e h), il COMMITTENTE potrà, inoltre, avvalersi della procedura prevista dall'art. 1454 c.c., intimando per iscritto all'APPALTATORE di porre rimedio ai fatti contestati entro il termine che lo stesso COMMITTENTE riterrà opportuno, comunque non superiore ai 15 (quindici) giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione.  
Decorso inutilmente detto periodo, la DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE e/o l'ORDINE DI LAVORO si intenderà automaticamente risolta e il COMMITTENTE avrà il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, ad eccezione degli eventi previsti nel paragrafo 25.1.1 h)

## 25.2 RECESSO E SOSPENSIONE

IL COMMITTENTE potrà, a sua assoluta discrezione e senza dover fornire alcuna giustificazione, recedere dall'ORDINE DI LAVORO prima che a questo sia data esecuzione.

Qualora l'ORDINE DI LAVORO contempli più FORNITURE differite nel tempo, il COMMITTENTE si riserverà la facoltà di annullare l'ORDINE DI LAVORO o di sospenderlo in parte.

In tal caso il COMMITTENTE informerà l'APPALTATORE specificando le parti annullate e la data effettiva di annullamento e/o di sospensione.

All'APPALTATORE saranno rimborsati gli effettivi costi sostenuti fino alla data di annullamento e/o sospensione.

IL COMMITTENTE non riconoscerà all'APPALTATORE nessun altro compenso per danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito dell'annullamento e/o sospensione dell'ORDINE DI LAVORO.

## SEZIONE E- RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

### 26 RESPONSABILITÀ

#### 26.1 RESPONSABILITÀ CONNESSE AI SERVIZI

 <b>saipem</b>	<b>CONDIZIONI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE</b>	Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I	
		Rev. 04	Date: 02/02/2011
		Page 19 of 28	

Tutte le responsabilità connesse con i SERVIZI forniti dall'APPALTATORE in forza della CONVENZIONE, sia nei confronti del COMMITTENTE che della pubblica autorità e dei terzi, saranno a totale carico dell'APPALTATORE che dovrà mantenere indenne il COMMITTENTE da oneri di qualsiasi natura derivanti dall'esecuzione dei SERVIZI stessi. Non potranno, quindi, essere attribuite o addebitate al COMMITTENTE conseguenze ed oneri derivabili da quanto l'APPALTATORE è tenuto ad effettuare, salvo quanto indicato in seguito. Le sole responsabilità assunte dal COMMITTENTE sono chiaramente indicate nei vari articoli della CONVENZIONE, per cui non potranno essere trasferite a carico dello stesso responsabilità aggiuntive, anche se dovute a lacune letterali od alla mancanza della completa elencazione delle responsabilità a carico dell'APPALTATORE.

#### **26.2 RESPONSABILITÀ PER DOLO O COLPA GRAVE**

In conformità a quanto espressamente stabilito dall'Articolo 1229 c.c., si conviene che le limitazioni di responsabilità previste nelle successive sub-clausole della presente clausola non saranno applicabili nel caso di danni provocati con dolo o colpa grave dal GRUPPO DEL COMMITTENTE o dall' APPALTATORE.

In caso di dolo o colpa grave del GRUPPO DEL COMMITTENTE o dell'APPALTATORE gli stessi rimarranno pertanto responsabili dei danni provocati dalle rispettive PARTI e malleveranno e terranno indenne l'altra PARTE da qualsiasi richiesta di risarcimento danni derivanti da dolo o colpa grave della loro PARTE di appartenenza.

#### **26.3 ATTREZZATURE, MATERIALI, STRUTTURE INDUSTRIALI E PERSONALE DEL GRUPPO DEL COMMITTENTE**

Qualora nell'esecuzione dei SERVIZI svolti dall'APPALTATORE, dovessero intervenire danni alle attrezzature, strutture industriali, materiali ed al personale ed alle rispettive cose proprie del GRUPPO DEL COMMITTENTE, allora l'APPALTATORE si assumerà ogni responsabilità per tali danni, esonerando da qualsiasi responsabilità il GRUPPO DEL COMMITTENTE.

L'APPALTATORE terrà pertanto indenne e malleverà il GRUPPO DEL COMMITTENTE da qualsiasi richiesta che dovesse essere avanzata dal personale del GRUPPO DEL COMMITTENTE in conseguenza dei danni predetti.

#### **26.4 ATTREZZATURE, MATERIALI E PERSONALE DELL'APPALTATORE**

Qualora, nell'esecuzione dei SERVIZI (incluso eventuali trasporti) dovessero intervenire danni al personale dell'APPALTATORE e ai suoi beni ed alle attrezzature e materiali dell'APPALTATORE, allora l'APPALTATORE si assumerà ogni responsabilità per tali danni, esonerando da qualsiasi responsabilità il GRUPPO DEL COMMITTENTE.

L'APPALTATORE terrà pertanto indenne e malleverà il GRUPPO DEL COMMITTENTE da qualsiasi richiesta che dovrà essere avanzata dal personale dell'APPALTATORE in conseguenza dei danni predetti.

#### **26.5 DANNI A TERZI**

L'APPALTATORE si assume ogni responsabilità per danni causati a terzi dall'APPALTATORE nell'esecuzione dei SERVIZI, e terrà pertanto indenne e malleverà il GRUPPO DEL COMMITTENTE da qualsiasi richiesta che dovesse essere avanzata da terzi in conseguenza dei danni predetti.

#### **26.6 NON LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

Le clausole e le condizioni previste nelle polizze assicurative che l'APPALTATORE sarà tenuto a stipulare a fronte della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, non dovranno intendersi limitative delle responsabilità dell'APPALTATORE.

Gli incidenti e/o infortuni che non fossero indennizzati dagli assicuratori dell'APPALTATORE oppure, che eccedessero i massimali da lui convenuti, saranno totalmente a carico del medesimo fatto salvo quanto previsto alle successive clausole.

#### **26.7 DANNI ULTERIORI**

	<b>CONDIZIONI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE</b>	Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I	
		Rev. 04	Date: 02/02/2011
		Page 20 of 28	

Le PARTI convengono espressamente che il GRUPPO DEL COMMITTENTE e l'APPALTATORE non saranno responsabili l'uno verso l'altro per i danni provocati dalla perdita e/o interruzione di utilizzo delle attrezzature, di profitto, di produzione e di affari.

## 27 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

L'APPALTATORE sarà responsabile per ogni danno causato da errore o omissione del servizio professionale reso o che dovrebbe essere reso con riferimento alla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE.

Per coprire i suddetti danni, l'APPALTATORE si impegnerà a sottoscrivere un'assicurazione sulla responsabilità civile per un ammontare precisato nella CONVENZIONE. Qualsiasi costo sarà a carico dell'APPALTATORE.

## 28 REQUISITI ASSICURATIVI

28.1 Durante l'esecuzione della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, l'APPALTATORE dovrà operare nel rispetto delle normative dello Stato, della presente DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, nonché nel rispetto di ogni altra normativa contrattuale collettiva di riferimento, sollevando il COMMITTENTE dalle eventuali inosservanze.

28.2 In particolare è tenuto, per il proprio personale, all'osservanza delle norme di legge in campo assicurativo e contributivo, nonché all'applicazione del contratto nazionale di lavoro di settore.

28.3 Il suddetto personale dovrà risultare regolarmente assunto, retribuito e assicurato dall'APPALTATORE e le condizioni normative e retributive applicate non dovranno essere inferiori a quelle stabilite nei contratti nazionali di lavoro e negli accordi integrativi.

28.4 L'APPALTATORE si impegna a stipulare, a sua cura e spese, ed a mantenere valide, per tutta la durata della CONVENZIONE, le polizze assicurative di seguito indicate:

28.4.1 Polizza per infortuni e/o morte del proprio personale dipendente secondo le disposizioni di legge vigenti.

Queste polizze dovranno essere operanti anche quando il personale dell'APPALTATORE viaggi a bordo di mezzi del COMMITTENTE e/o dei suoi appaltatori;

28.4.2 Polizza "All Risk" per le proprie attrezzature con un massimale pari al pieno valore di rimpiazzo delle ATTREZZATURE stesse;

28.4.3 Polizza R.C. Auto in conformità alle vigenti normative;

28.4.4 Polizza Responsabilità Civile articolata come segue:

- o Sezione A) R.C.V.T. per danni causati a terzi;
- o Sezione B) R.C.O. del Datore di Lavoro (questa sezione deve prevedere la rivalsa INAIL);
- o Sezione C) R.C. Professionale per le tipologie di danni riconducibili a negligente o errata esecuzione delle attività Contrattuali;

28.4.5 Le suddette polizze dovranno escludere franchigie o rivalse nei confronti del COMMITTENTE da parte delle Compagnie di Assicurazione dell'APPALTATORE o degli aventi diritto.

Resta inteso che, a prescindere dai massimali assicurati, tutti i danni ed infortuni eccedenti gli stessi resteranno a carico dell'APPALTATORE nei limiti delle responsabilità contrattuali assunte da quest'ultimo.

Le polizze dell'APPALTATORE dovranno essere trasmesse in copia all'Unità del COMMITTENTE preposta alla gestione della CONVENZIONE 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei SERVIZI.

	CONDIZIONI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE		Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I
	Rev. 04	Date: 02/02/2011	
	Page 21 of 28		

- 28.4.6 Fatto salvo quanto sopra specificato, l'APPALTATORE si assumerà, comunque, ogni responsabilità nel caso in cui tali polizze non fossero state stipulate o lo fossero senza il pieno rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti nella presente clausola.
- 28.4.7 Nel caso di ritardata od omessa stipulazione delle polizze suddette, il COMMITTENTE potrà provvedere direttamente ed avrà diritto di recuperare la spesa mediante addebito all'APPALTATORE.

## SEZIONE F - DISPOSIZIONI LEGALI

### 29 LEGGE APPLICABILE

La DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE sarà regolata e interpretata in conformità con le previsioni della legge italiana, ad eccezione delle norme di diritto internazionale privato che regolano il conflitto di leggi.

### 30 LEGGI E REGOLAMENTI

- 30.1 L'APPALTATORE dovrà, per tutte le questioni derivanti dall'esecuzione della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE incluso l'eventuale periodo di garanzia, conformarsi alle disposizioni di legge e regolamenti delle competenti autorità.
- 30.2 L'APPALTATORE dichiara e garantisce di aver adempiuto, per tutto il personale che verrà utilizzato per l'esecuzione del SERVIZIO(I), a tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa in materia e dai contratti collettivi di categoria applicabili.  
L'APPALTATORE si assume pertanto tutte le conseguenti responsabilità in merito alla dichiarazione di cui sopra, mallevando espressamente il COMMITTENTE da ogni eventuale richiesta di qualsiasi natura avanzata dal vostro personale o da terzi.  
Il COMMITTENTE si riserva la facoltà di richiedere all'APPALTATORE in ogni momento copia della documentazione comprovante il rispetto dei suddetti obblighi previdenziali ed assicurativi.

### 31 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 31.1 Tutte le controversie tra il COMMITTENTE e l'APPALTATORE in relazione con o derivanti dalla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, saranno rimesse ai rappresentanti del COMMITTENTE ed ai rappresentanti dell'APPALTATORE, i quali discuteranno le questioni controverse e faranno ogni ragionevole sforzo per comporre la controversia amichevolmente.
- 31.2 Salvo quanto diversamente previsto nella CONVENZIONE, in materia di deroga alla giurisdizione o alla competenza, il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'APPALTATORE e il COMMITTENTE, in relazione alla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE o alla stessa connessa, sarà quello della sede legale del COMMITTENTE.
- 31.3 In pendenza della controversia, l'APPALTATORE procederà con l'esecuzione e il completamento del(i) SERVIZIO(I) e sia il COMMITTENTE che l'APPALTATORE si atterranno a tutte le disposizioni della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE.

### 32 CESSIONE E SUBAPPALTO

 	<b>CONDIZIONI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE</b>		Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I
	Rev. 04	Date: 02/02/2011	
	Page 22 of 28		

- 32.1 L'APPALTATORE non cederà o trasferirà la CONVENZIONE né alcuna sua parte o quota, né alcun beneficio o interesse in essa contenuta o da essa derivante senza la previa approvazione del COMMITTENTE.  
L'APPALTATORE non affiderà in subappalto l'intero SERVIZIO(I).  
L'APPALTATORE non affiderà in subappalto nessuna parte del(i) SERVIZIO(I) a terzi senza la previa approvazione scritta del COMMITTENTE.
- 32.2 L'APPALTATORE, tuttavia, a seguito di specifica autorizzazione scritta del COMMITTENTE, potrà affidare in subappalto a terzi l'esecuzione di parte del(i) SERVIZIO(I), a condizione che:
- ne abbia fatto espressa richiesta in fase di offerta indicando le parti oggetto del subappalto e, ove possibile, i nominativi dei subappaltatori;
  - dichiarare di aver sottoposto, con esito positivo, i Subappaltatori al proprio processo di qualifica e di aver verificato che nei confronti degli stessi non sussistano divieti previsti dalla normativa antimafia vigente.

### 33 CESSIONE DI CREDITO

Ove non espressamente autorizzata dal COMMITTENTE, resta esclusa la cedibilità di tutti i crediti spettanti all'APPALTATORE a fronte della CONVENZIONE con la conseguente responsabilità dell'APPALTATORE, nei confronti del COMMITTENTE, per ogni violazione dell'anzidetta pattuizione.

Resta inoltre esclusa ogni possibilità, da parte dell'APPALTATORE, di conferire a TERZI mandati all'incasso o fare comunque ricorso ad altra forma di delegazione per l'incasso.

### 34 EFFICACIA DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI

Quelle clausole della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE che per loro natura si estendono oltre il completamento del(i) SERVIZIO(I) saranno esenti da ogni scadenza, cancellazione o chiusura della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE e dell'ORDINE DI LAVORO.

### 35 NORMATIVA ANTIMAFIA

- 35.1 La validità della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE è subordinata al possesso e al mantenimento da parte dell'APPALTATORE dei requisiti previsti dalla normativa antimafia in vigore. In tal senso, la DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE è ritenuta valida esclusivamente nel caso della non sussistenza, a carico dell'APPALTATORE e degli eventuali Sub-Appaltatori, di cause interdittive di cui alla Legge n. 575 del 1965 e al D. Lgs n:490 del 1994, in conformità a quanto richiesto dal D.P.R. n. 252 del 1998.
- 35.2 In caso di mancanza o perdita dei suddetti requisiti da parte dell'APPALTATORE o degli eventuali Sub-Appaltatori, il COMMITTENTE avrà il diritto di recedere dalla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE o di dichiararlo risolto ai sensi e per effetti di cui all'art. 1456 c.c.
- 35.3 In caso di perdita dei suddetti requisiti da parte di eventuali Sub-Appaltatori, l'APPALTATORE si impegna alla loro immediata sostituzione con altri Sub-Appaltatori che dovranno essere preventivamente autorizzati dal COMMITTENTE.  
Qualora l'APPALTATORE non osservasse tale obbligo di sostituzione, il COMMITTENTE avrà il diritto di risolvere la DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE ai sensi del suddetto art. 1456 c.c.

### 36 ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

- 36.1 A meno che non sia diversamente specificato nell'ORDINE DI LAVORO, l'APPALTATORE dovrà conservare tutti i documenti tecnici relativi al SERVIZIO(I) eseguito secondo la DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE per un periodo di 5 (cinque) anni dopo il completamento.

	<b>CONDIZIONI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE</b>		Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I
	Rev. 04	Date: 02/02/2011	
	Page 23 of 28		

36.2 A meno che non sia diversamente specificato nell'ORDINE DI LAVORO, tutti i documenti amministrativi, così come le fatture, le ricevute di tasse e quelle per l'IVA saranno conservati per un periodo di 10 (dieci) anni dopo il completamento.

## **37 RISERVATEZZA E STANDARD ETICI NEGLI AFFARI**

### **37.1 CODICE ETICO DI SAIPEM**

L'APPALTATORE è pienamente informato ed ha accettato di adottare integralmente il Codice Etico di Saipem, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. in data 27 ottobre 2010. Sarà cura del COMMITTENTE fornire all'APPALTATORE ogni aggiornamento dello stesso.

### **37.2 PERSONALE/PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

L'APPALTATORE dichiara e garantisce che, qualora per il(i) SERVIZIO(I) si rendesse necessario lo scambio e/o il trattamento di dati e/o informazioni relative al personale del COMMITTENTE, gestirà tali dati e/o informazioni in conformità alle più stringenti norme di legge applicabili in materia.

### **37.3 RISERVATEZZA**

37.3.1 La DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE sarà trattata come confidenziale e non sarà rivelata né usata per alcuna ragione, eccetto che (i) dall'APPALTATORE per adempiere ai suoi obblighi nell'ambito della CONVENZIONE e (ii) dal COMMITTENTE in relazione al PROGETTO.

37.3.2 L'espressione "Informazioni Confidenziali" comprende tutte le informazioni e i dati (inclusi ma non limitati alla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE), inerenti alla CONVENZIONE che sono rivelati all'APPALTATORE dal COMMITTENTE, direttamente o indirettamente, nei documenti, nei disegni, in formato elettronico o in qualunque altro modo, compresi i dati e le informazioni derivanti da ciò, con l'esclusione di quelle informazioni e dati che l'APPALTATORE possa dimostrare che:

- a) fossero in possesso dell'APPALTATORE già prima della trasmissione delle stesse da parte del COMMITTENTE e che non fossero state acquisite dal COMMITTENTE, o
- b) fossero state trasmesse all'APPALTATORE da terze parti che non abbiano obblighi diretti o indiretti di riservatezza nei confronti del COMMITTENTE, o
- c) fossero divenute, già ai tempi della trasmissione o anche successivamente, di pubblico dominio attraverso pubblicazioni o altro purché non per colpa o partecipazione dell'APPALTATORE.

Resta inteso che le informazioni e i dati forniti o rivelati dal COMMITTENTE o acquisiti dall'APPALTATORE nell'ambito della CONVENZIONE non saranno considerati di pubblico dominio oppure in possesso dell'APPALTATORE per il solo fatto che ricadano nell'ambito di informazioni più generali di pubblico dominio oppure siano in possesso dell'APPALTATORE alla data del ricevimento o dell'acquisizione delle sopra citate informazioni e dati.

Le Informazioni Confidenziali inoltre comprendono tutti i termini e le condizioni di ogni contratto (in bozza o nella versione definitiva) raggiunto o ancora in fase di negoziazione con l' APPALTATORE relativamente al PROGETTO.

Le disposizioni di questa Clausola troveranno applicazione anche dopo la scadenza o la risoluzione della CONVENZIONE.

37.3.3 In particolare, l'APPALTATORE si impegna ed acconsente:

- a mantenere riservate le Informazioni Confidenziali, a non rivelare dette Informazioni Confidenziali a nessuna terza parte e a non usarle se non in relazione allo scopo come determinato nella CONVENZIONE;
- a limitare la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti che, per l'espletamento delle loro funzioni o attività, necessariamente devono essere a conoscenza delle Informazioni Confidenziali per la CONVENZIONE e solamente nella misura necessaria per tale scopo.

 	<b>CONDIZIONI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE</b>	Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I	
		Rev. 04	Date: 02/02/2011
		Page 24 of 28	

L'APPALTATORE si impegna inoltre ad informare detti dipendenti del carattere riservato delle Informazioni Confidenziali e ad impegnare tali dipendenti a mantenere riservate le Informazioni Confidenziali nello stesso modo in cui l'APPALTATORE è obbligato dalla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE.

- a non rivelare a nessuna terza parte l'esistenza della CONVENZIONE o di qualunque altro accordo fra il COMMITTENTE e l'APPALTATORE, a meno che ciò sia stato precedentemente autorizzato per iscritto dal COMMITTENTE;
- a restituire al COMMITTENTE tutti i disegni, le specifiche ed altri documenti o copie e cancellare tutti i dati confidenziali memorizzati in formato elettronico, qualsiasi esso sia, se ciò è richiesto dal COMMITTENTE;
- a non depositare domande di brevetto relative ad informazioni non brevettate incluse o derivanti dalle Informazioni Confidenziali.
- che tutte le Informazioni Confidenziali, comprese tutte le copie o i riassunti che contengono tali informazioni
- indipendentemente dalla natura del documento in cui le Informazioni Confidenziali sono contenute – sono e restano di sola e esclusiva proprietà del COMMITTENTE.

Se fosse richiesto di rivelare qualsiasi Informazione Confidenziale in fase giudiziale per ordine di un tribunale o per ordine di qualsiasi altra autorità competente, l'APPALTATORE informerà subito il COMMITTENTE per iscritto e, di concerto con il COMMITTENTE, cercherà di ottenere ogni misura protettiva adatta a mantenere la riservatezza dell' Informazione Confidenziale coinvolta. Tuttavia, nel caso in cui tale misura protettiva, o altro rimedio, non sia ottenuto, il COMMITTENTE acconsentirà a fornire soltanto quella parte di Informazione Confidenziale che il FORNITORE, sulla base dell'opinione scritta di un consulente legale, è legalmente richiesto ad esibire e l'APPALTATORE si impegnerà ad esercitare il massimo impegno possibile affinché sia ottenuta assicurazione che sia riservato un trattamento confidenziale a tale parte di Informazioni Confidenziali rivelata.

#### **37.4 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

L'APPALTATORE dichiara di aver ricevuto e di essere a conoscenza del contenuto del documento "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Saipem S.p.A." che include il Codice Etico di Saipem, elaborato dal COMMITTENTE in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto della CONVENZIONE, l'APPALTATORE dichiara di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal "1997 OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions" ("OECD Convention"), dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione e da ogni altra legge anti - corruzione (tra gli altri, per esempio, il Decreto Legislativo no. 231 datato 8 giugno 2001 e l' U.S. Foreign Corrupt Practices Act, laddove sia applicabile) e si obbliga nei confronti del COMMITTENTE a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata della CONVENZIONE.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto della CONVENZIONE, l'APPALTATORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE per l'intera durata della CONVENZIONE, a conformarsi interamente ai principi del Codice Etico di Saipem e di rispettare i diritti umani secondo quanto stabilito nella "Sustainability Policy", disponibile anche sul sito [www.saipem.it](http://www.saipem.it).

Le PARTI concordano che la inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per il COMMITTENTE, costituirà grave inadempimento al CONVENZIONE e darà facoltà al COMMITTENTE di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere la CONVENZIONE, da esercitarsi mediante una lettera contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.

Nell'eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, il COMMITTENTE avrà facoltà di sospendere l'esecuzione della CONVENZIONE, da esercitarsi mediante lettera scritta contenente la sintetica indicazione delle notizie. Ove le notizie siano tratte dalla stampa, l'esercizio della facoltà sopra citata sarà consentito quando le notizie trovino riscontro in un atto formale dell'Autorità Giudiziaria e/o sia altrimenti confermata dall'Autorità Giudiziaria.

	CONDIZIONI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE	
	Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I	Date: 02/02/2011
	Page 25 of 28	

L'esercizio delle facoltà sopra citate avverrà a danno dell'APPALTATORE, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi e l'obbligazione di mallevare il COMMITTENTE per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.

### 37.5 SOSTENIBILITÀ

L'APPALTATORE dichiara di aver ricevuto e di essere a conoscenza dei contenuti della Politica Societaria del COMMITTENTE relativa alla Sostenibilità" secondo la quale il COMMITTENTE si impegna ad agire come una società sostenibile e di contribuire "al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future".

Ciascuna PARTE dichiara che le sue attività sottostanti la CONVENZIONE non dovranno in nessun caso implicare rischi inaccettabili alle persone, all'ambiente e si impegna a gestire e mitigare questi rischi nelle proprie attività operative giornaliere.

Qualora non vi siano requisiti locali e non esistano o siano inadeguati per mitigare i rischi di cui sopra, le PARTI concordano di operare in ottemperanza alle pertinenti migliori pratiche internazionalmente riconosciute.

### 38 DEBITI DOVUTI DALL'APPALTATORE

In ogni caso stabilito o in virtù delle clausole contenute nella DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, l'APPALTATORE sarà responsabile verso il COMMITTENTE del pagamento di ogni somma di denaro derivante da danni o da qualunque altra spesa sostenuta dal COMMITTENTE collegata alla esecuzione del(i) SERVIZIO(I) e dovuta a negligenza, inadempienza ed omissione dell'APPALTATORE. Il COMMITTENTE potrà dedurre tale somma da ogni pagamento dovuto o che potrebbe essere dovuto all'APPALTATORE o recuperare tale somma attraverso altre vie legali senza pregiudicare gli altri provvedimenti a cui il COMMITTENTE potrebbe fare ricorso secondo la DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE.

### 39 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

#### 39.1 GENERALITÀ

L'APPALTATORE dichiara e attesta di possedere o di avere disponibilità di ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale quali licenze, brevetti o altro necessari per l'esecuzione dei suoi obblighi nell'ambito della CONVENZIONE e per la produzione e la commercializzazione dei SERVIZI.

L'APPALTATORE attesta che quanto dovuto a qualsiasi titolo per tutti i diritti di cui sopra inerenti alla produzione industriale e alla FORNITURA e l'uso dei SERVIZI da parte del COMMITTENTE e del suo Cliente per il PROGETTO è compreso nell'IMPORTO TOTALE della CONVENZIONE.

#### 39.2 INVENZIONI

Tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale, relativi a diritti di autore, marchi, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, informazioni riservate, ecc. sorgenti in conseguenza dell'esecuzione delle attività nell'ambito della CONVENZIONE, e tutte le invenzioni, brevettabili e non, che siano fatte, concepite o realizzate dall'APPALTATORE durante l'esecuzione delle sue attività nell'ambito della CONVENZIONE, appartengono al COMMITTENTE.

#### 39.3 RISARCIMENTO

Oltre a tutte le altre disposizioni d'indennizzo e di responsabilità ivi previste, l'APPALTATORE dichiara ed attesta che i SERVIZI e la loro esecuzione non violano alcun diritto di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi, quali domande di brevetto, brevetti, marchi di fabbrica, copyright etc., e l'APPALTATORE acconsentirà a tutelare, difendere, indennizzare e mallevare il COMMITTENTE ed il suo Cliente contro ogni, reclamo, perdita, costo, pretesa, danno, istanza, giudizio, penale, responsabilità, obbligo, spese e azioni giudiziarie ed ogni altro reclamo o controversia (compresi tutti i costi e spese legali) di ogni genere e tipologia ad esse relativa.

#### 40 APPALTATORE INDIPENDENTE

40.1 L'APPALTATORE dichiara che tutte le attività previste nella DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE saranno eseguite dallo stesso mediante propria organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali e proprie attrezzature e con personale alle proprie dirette dipendenze, regolarmente assunto, retribuito ed assicurato. Pertanto le attrezzature, il personale e quant'altro necessario per l'esecuzione delle attività di cui sopra non potranno in alcun modo essere considerati come facenti parte dell'organizzazione del COMMITTENTE.

L'APPALTATORE eseguirà le attività assumendosi tutte le responsabilità sia nei confronti del COMMITTENTE che delle pubbliche autorità e dei terzi, mantenendo indenne l'ACQUIRENTE da oneri di qualsiasi natura derivanti dalla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE.

L'APPALTATORE dovrà dimostrare di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per operare nella sua qualità di "imprenditore" e si impegna ad operare costantemente nell'ambito delle stesse e della vigente normativa in materia.

Nel caso in cui venisse a mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare una irregolare posizione amministrativa e/o giuridica dell'APPALTATORE il COMMITTENTE si riserva la facoltà di risolvere la CONVENZIONE a tutti gli effetti ai sensi della Clausola "Risoluzione e Recesso della CONVENZIONE".

40.2 Nel caso si rendessero necessarie prestazioni lavorative di personale dipendente dell'APPALTATORE all'interno delle sedi del COMMITTENTE, sarà cura dell'APPALTATORE stesso utilizzare esclusivamente attrezzature di sua proprietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1655 ss. codice civile. L'eventuale impiego di locali e/o spazi all'interno delle predette sedi, ivi compreso l'utilizzo dei relativi accessori (es: software, personal computer, etc.), potrà avvenire solo previa stipula con il COMMITTENTE di appositi contratti di comodato dei beni suddetti. La valutazione di opportunità e necessità dei contratti anzidetti verrà valutata singolarmente, per esigenze specifiche e determinate, ed il corrispettivo sarà individuato dalle parti sulla base di separato accordo.

Si intendono, pertanto, a carico dell'APPALTATORE, i personal computer/stazioni grafiche, muniti di tutti i software necessari allo sviluppo del lavoro utilizzati da ogni dipendente nell'esecuzione del progetto, così come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'installazione, la manutenzione e l'assistenza per i suddetti software, i consumi di energia elettrica, le spese telefoniche, di viaggio e di trasferta, ivi comprese quelle dovute al fine di consentire al personale dell'appaltatore di sostenere esami di qualifica e di idoneità alla esecuzione dei lavori in oggetto, indipendentemente dal fatto che detto personale venga accettato e qualificato dal committente stesso.

Il COMMITTENTE, in tal senso, procede alla definizione ed al costante aggiornamento del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi relativi alle Interferenze) in accordo alla normativa vigente.

40.3 L'APPALTATORE dichiara, con la sottoscrizione della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, di provvedere ad ottenere tutta la documentazione necessaria (visti, autorizzazioni, permessi, ecc.), al fine di consentire al proprio personale dipendente di fornire le prestazioni professionali richieste al di fuori dei confini nazionali. L'APPALTATORE, pertanto, sulla base di quanto sopra, si impegna a sostenere ogni onere amministrativo e/o economico richiesto ai fini del conseguimento della documentazione in oggetto. Un rappresentante del COMMITTENTE incaricato, sulla base degli obblighi di cui sopra, avrà la facoltà di esperire, in qualsiasi momento, verifiche a campione in merito al rispetto della normativa vigente.

40.4 Per ciò che concerne la disciplina delle trasferte che dovessero rendersi necessarie per l'adempimento delle prestazioni oggetto della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, ivi comprese le relative anticipazioni o indennità per spese sostenute, nonché per quanto riguarda l'impiego di eventuali mezzi di trasporto da parte del personale dipendente dell'APPALTATORE, per recarsi sul luogo di lavoro, sarà cura dello stesso provvedere alle relative incombenze sollevando il COMMITTENTE da qualsiasi responsabilità a riguardo.

40.5.1 Si precisa, sin d'ora, che eventuali violazioni disciplinari commesse da personale dipendente dell'APPALTATORE, anche in occasione di prestazioni lavorative svolte all'interno delle sedi del

 	<b>CONDIZIONI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE</b>	Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I	
		Rev. 04	Date: 02/02/2011
		Page 27 of 28	

COMMITTENTE, saranno passibili di provvedimenti sanzionatori, sulla base di quanto previsto dal CCNL di settore dell'APPALTATORE stesso. Sarà cura dell'APPALTATORE, quindi, accertare le suddette infrazioni, attivare l'eventuale procedura disciplinare e provvedere all'irrogazione delle misure sanzionatorie più idonee ad evitare il ripetersi di simili condotte.

#### **41 CORRISPONDENZA - COMUNICAZIONI**

- 41.1 Tutta la corrispondenza o i documenti prodotti relativamente alla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE e alla CONVENZIONE riporteranno i seguenti elementi:  
a) Numero e riferimenti della CONVENZIONE e/o dell'ORDINE DI LAVORO;  
b) destinazione finale.
- 41.2 Tutte le comunicazioni da fornire in relazione alla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE saranno considerate come fornite al COMMITTENTE e all'APPALTATORE, rispettivamente, se formate per iscritto e consegnate personalmente o inviate per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite fax, telex o altre forme di telecomunicazione. Gli indirizzi delle comunicazioni per il COMMITTENTE e per l'APPALTATORE saranno specificati nella CONVENZIONE. Tali comunicazioni saranno considerate effettive dalla data di ricevimento delle stesse da parte del destinatario.
- 41.3 Ove non diversamente specificato nella DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, l'APPALTATORE, a tutti gli effetti contrattuali, manterrà il proprio domicilio presso la sua sede legale.
- 41.4 L'indirizzo potrà essere cambiato da entrambe le PARTI avvisando l'altra PARTE per iscritto del nuovo indirizzo con almeno 15 (quindici) giorni di calendario di preavviso.

### **SEZIONE G - REQUISITI TECNICI**

#### **42 ASSICURAZIONE DI QUALITÀ / CONTROLLO DI QUALITÀ**

- 42.1 Il(i) SERVIZIO(I) di cui alla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE deve/devono essere effettuati nel rispetto dei requisiti di Assicurazione Qualità / Controllo Qualità, in conformità con il documento "Quality Requirements for Vendors/Subcontractors" come indicato nella CONVENZIONE.
- 42.2 L'APPALTATORE, prima di procedere al(ai) SERVIZIO(I), deve preparare e sottoporre al COMMITTENTE per accettazione i documenti e le informazioni specificate nel documento "Quality Requirements for Vendors/Subcontractors" o richieste dalla Documentazione Tecnica relativa al(ai) SERVIZIO(I) di cui alla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE. Il COMMITTENTE si riserva il diritto di confermare per iscritto all'APPALTATORE il proprio consenso ai documenti di cui sopra, senza che tale approvazione comporti l'assunzione, da parte del COMMITTENTE stesso, di responsabilità circa l'idoneità tecnica o l'adeguamento alle normative di legge, che resteranno invece a totale carico dell'APPALTATORE. La mancata risposta da parte del COMMITTENTE entro il periodo specificato nel documento "Quality Requirements for Vendors/Subcontractors" equivarrà all'accettazione della documentazione sottoposta dall'APPALTATORE.
- 42.3 IL COMMITTENTE avrà il diritto di riesaminare, rigettare o approvare il sistema di Gestione della Qualità dell'APPALTATORE sulla base dei requisiti applicabili e di valutare quanto precisato sia prima sia durante lo sviluppo delle attività ed avrà libero accesso ai locali adibiti alla esecuzione del SERVIZIO(I).



saipem

CONDIZIONI GENERALI DELLA  
DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE

Doc. n. GTC-COR-SERV-001-I

Rev. 04

Date: 02/02/2011

Page 28 of 28

42.4 L'inosservanza da parte dell'APPALTATORE dei requisiti di Assicurazione Qualità / Controllo Qualità, costituirà inadempimento della CONVENZIONE e autorizzerà il COMMITTENTE a terminare la CONVENZIONE in base alla clausola "RISOLUZIONE E RECESSO DELLA CONVENZIONE".

#### 43 MISURE IN MATERIA DI SALUTE SICUREZZA E AMBIENTE

Il SERVIZIO(I) di cui alla DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE verrà eseguito secondo quanto previsto dalle Leggi e dalle norme del Paese in cui dovrà essere eseguito(i).

43.1 Fatta salva la responsabilità dell'APPALTATORE di assicurare la salute e la sicurezza del personale dell'APPALTATORE, del COMMITTENTE e/o di terzi eventualmente presenti presso le strutture dell'APPALTATORE, e di osservare le Leggi ed i regolamenti del Paese di esecuzione del(i) SERVIZIO(I), l'APPALTATORE è tenuto a conformarsi alle misure di sicurezza richieste dal COMMITTENTE.

43.2 In caso il(i) SERVIZIO(I) includa assistenza e/o qualsiasi altra attività che contempli l'intervento di personale dell'APPALTATORE sul luogo delle operazioni, sarà responsabilità dell'APPALTATORE richiedere al COMMITTENTE di specificare l'elenco dei Requisiti HSE da rispettare. Qualsiasi costo aggiuntivo derivante dall'applicazione di tali Requisiti HSE resterà a carico dell'APPALTATORE. In ogni caso, il personale dell'APPALTATORE dovrà adempiere alle seguenti prescrizioni:

43.2.1 E' severamente proibito il trasporto, l'uso, il possesso, la diffusione o vendita nel sito lavorativo del COMMITTENTE di sostanze quali bevande alcoliche o droghe;

43.2.2 L'APPALTATORE deve assicurare che il proprio personale sia in possesso di un certificato medico attestante l'adeguatezza fisica allo svolgimento dei propri compiti e delle proprie mansioni in relazione alle attività prestate. Tale certificato avrà validità di un anno, ove non diversamente disposto;

43.2.3 L'APPALTATORE deve dotare il proprio personale di tutto il necessario equipaggiamento protettivo (PPE);

43.2.4 Nel caso in cui le attività vengano prestate a bordo di unità in mare, tutto il personale dell'APPALTATORE dovrà essere in possesso di un Certificato di sopravvivenza offshore, che dovrà essere valido ed essere emesso in conformità con gli standard STCW (Standard of Training, Certification and Watch-keeping) e/o OPITO (Offshore Petroleum Industry Training Organization) e/o BOSIET (*Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training*) e/o OLF (*Oljeindustriens Landsforening*).

43.3 L'obbligo dell'APPALTATORE di osservare le norme di sicurezza derivanti dall'applicazione di questa clausola verrà considerata requisito essenziale della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE, il mancato adempimento del quale darà al COMMITTENTE il diritto di risolvere la CONVENZIONE.

43.4 La responsabilità in merito all'implementazione di adeguate misure di sicurezza resta a carico dell'APPALTATORE. L'APPALTATORE consulterà il COMMITTENTE per qualsiasi problema di sicurezza industriale.

#### 44 ISPEZIONI E CONTROLLI

44.1 Il(i) SERVIZIO(I) può essere soggetto ad ispezioni e controlli da parte del COMMITTENTE in accordo alle disposizioni della DOCUMENTAZIONE PER CONVENZIONE.

44.2 L'APPALTATORE non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire gratuitamente le necessarie facilitazioni al fine di agevolarne lo svolgimento.

44.3 L'APPALTATORE provvederà a nominare una persona quale interlocutore unico, responsabile di fornire complete ed attendibili informazioni sullo stato di esecuzione del(i) SERVIZIO(I).